



## **Titolo**

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – inadempimento parziale per il bimestre precedente – sanzione applicabile – penalizzazione in classifica

## **Descrizione**

La violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., rubricato "Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.", nella parte in cui, alla lettera C relativa agli adempimenti delle società militanti in serie C, punto V, dispone, al terzo capoverso del n.1 che: "Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: - entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati", e al primo periodo del n. 3 che: "In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.". È presidiata dall'art. 33 del CGS, rubricato "Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera", il quale, al comma quarto, pone a carico delle Società di Serie C l'obbligo di pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi agli emolumenti corrisposti a tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, la norma stabilisce alla lett. d) che il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti e dispone alla lett. e) che il mancato pagamento del terzo bimestre e di uno di quelli precedenti comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. i), ossia l'esclusione dal campionato di competenza e l'assegnazione a campionato di categoria inferiore. In presenza di un inadempimento parziale dei versamenti dovuti per il bimestre precedente a quello in scadenza, si applica la sanzione della penalizzazione in classifica prevista alla lett. g) dell'art. 8 del CGS, senza estendersi alla più grave misura dell'esclusione della Società dal campionato di competenza, di cui alla lett. i) dello stesso art. 8.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 132/CFA/2023-2024/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 85, lett. c) punto V, n. 1, NOIF; art. 33, comma 4, lett. d) CGS; art. 8, comma 1, lett. g) CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0132 CFA del 17 giugno 2024 (Procura federale/U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.)**